

N. 02429/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03311/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3311 del 2015, proposto da:

Goldin Addolorata & C. s.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina n.47;

contro

Comune di Formia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Di Russo, Sabrina Agresti, con domicilio eletto presso Gianluca Mignacca in Roma, Via Vittorio Veneto, 7;

Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio;

nei confronti di

Maria Teresa Lombardi, rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Petracchini, con domicilio eletto presso Silvio Agresti in Roma, Via Giovanni Severano N. 35 B/;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI
LATINA: SEZIONE I n. 00038/2015, resa tra le parti, concernente
revoca concessione demaniale marittima

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formia e di
Maria Teresa Lombardi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il Cons.
Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Zaza D'Aulisio,
Di Russo, Agresti e Petracchini;

Ritenuto che come già correttamente evidenziato dal T.a.r., la perdita
della disponibilità dei locali (di proprietà Lombardi) in cui la società
ricorrente esercitava l'attività di ristorazione ha fatto venire meno il
presupposto su cui si fondava la concessione demaniale, in quanto
l'area oggetto di concessione risulta oggettivamente e
funzionalmente asservita all'attività di ristorazione svolta nei predetti
locali;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in € 1.000, a favore del Comune di Formia e di Maria Teresa
Lombardi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'appello (Ricorso numero: 3311/2015).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della fase cautelare a favore del Comune di Formia e di Maria Teresa Lombardi, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 1000, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Carlo Mosca, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)